

Covid-19. Spostamenti da e per l'estero, nuova Ordinanza Ministro della Salute.

Con Ordinanza del Ministro della Salute del 16 Aprile u.s, sono state dettate nuove prescrizioni in materia di spostamenti da/per l'estero, che rimarranno in vigore fino al prossimo 30 Aprile.

In particolare l'Ordinanza, ferme restando le limitazioni e i divieti previsti dall'art. 49 del DPCM del 2 marzo u.s., per gli ingressi in Italia di coloro che, negli ultimi 14 gg, hanno soggiornato/transitato in uno dei Paesi degli Elenchi C, D ed E dell'Allegato 20 del richiamato DPCM (quindi, attualmente, tutti i Paesi esteri ad esclusione dalla Repubblica di San Marino e del Vaticano), introduce:

- l'obbligo di presentare al vettore al momento dell'imbarco, o a chiunque sia deputato ai controlli, la certificazione di essersi sottoposti a test molecolare o antigenico a mezzo di tampone, risultato negativo, nelle 48 h precedenti l'ingresso nel nostro Paese

Da tale adempimento sono esclusi:

- **il personale viaggiante e l'equipaggio dei mezzi di trasporto;**
- i soggiorni brevi, entro 120 ore, per motivi di lavoro, salute o urgenza;
- i transiti con mezzo privato di durata non superiore a 36 ore;
- i lavoratori transfrontalieri;
- il personale di imprese che si reca all'estero per un periodo non superiore a 120 ore, per motivi di lavoro;
- gli alunni e studenti di corsi in altri Paesi.

In relazione al **periodo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria**, previsto per gli ingressi dai Paesi a maggior rischio degli elenchi D ed E, l'Ordinanza ne ha ridotto la durata a 10 giorni introducendo, tuttavia, l'obbligo di effettuare un test a mezzo di tampone, al suo termine.

Sempre per gli arrivi dall'estero (ad eccezione di San Marino e Città del Vaticano), l'Ordinanza ha previsto l'obbligo di compilare - prima dell'ingresso in

Italia - uno specifico **modulo di localizzazione, in formato digitale**, secondo le modalità che verranno fissate con apposita circolare dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute. Di tale compilazione, occorrerà darne prova al vettore o a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli. In caso di impedimenti tecnologici, detta compilazione può essere sostituita dalla dichiarazione rilasciata al vettore e a chiunque sia deputato ai controlli, ai sensi dell'art. 50 comma 1 del DPCM 2 marzo u.s.

Per il Brasile, sono state aggiornate le disposizioni dell'Ordinanza del 13 febbraio u.s. (divieto di ingresso in Italia per tutti coloro che provengono dal Brasile o che vi abbiano soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia) In ogni caso, dette condizioni **non si applicano agli equipaggi e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto**, fatto salvo l'obbligo di compilazione del modulo di localizzazione del passeggero digitale e l'obbligo di test a mezzo di tampone all'ingresso in Italia.

L'Ordinanza, infine, dispone che per gli spostamenti dalla **regione del Tirolo**, si applichi la disciplina generale prevista per l'Austria, con obbligo di test prima dell'ingresso in Italia (48 ore) e al termine del prescritto periodo di isolamento fiduciario di 5 giorni. Naturalmente, anche in questo caso vale l'esenzione per il personale viaggiante e gli equipaggi dei mezzi di trasporto, applicabile - come visto all'inizio - per gli ingressi dai Paesi degli elenchi C,D, E.

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla lettura della pagina seguente del sito internet del Ministero della Salute, dove è possibile consultare anche l'Ordinanza del 16 aprile:

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto>

FONTE: FAI-CONFTRASPORTO